

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: Annullamento integrale, in regime di autotutela, di concorsi pubblici, precedentemente indetti dall’Ente, ai sensi dell'articolo 21-*octies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.-

Dipartimento:	Dipartimento Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Gestione Risorse Umane
Dirigente responsabile:	Dott. Pietro Degliangioli
Responsabile del procedimento:	Sig. Roberto Barbagelata
Estensore del documento:	Sig.ra Alessandra Rudmann
Telefono:	010 5632055
E-mail:	gru.giuridico@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE

Direttore sanitario Dott. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

Z:\Documenti_Alessandra\Documenti Alessandra\CONCORSI\Provvedimenti\Annullamento concorsi dirigenti medici_farmacista.odt

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati i Provvedimenti n. 44 del 23.01.2019 e n. 48 del del 23.01.2019, con i quali si è proceduto all'indizione dei pubblici concorsi come infraspacificati:

- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Dermatologia e Venerologia - da assegnare alla S.C. Dermatologia, nell'ambito del Dipartimento Area di Medicina;
- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Cardiologia - da assegnare alla S.C. Cardiologia e U.T.I.C., nell'ambito del Dipartimento Area delle Terapie Intensive;

Considerato che, successivamente all'indizione delle suddette procedure selettive, con nota del 04.03.2019, acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 5810 del 04.03.2019, la Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ha impartito ad Aziende, Enti ed Istituti del S.S.N. specifica direttiva tesa ad uniformarsi, nella predisposizione dei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N., a partire dal 01.01.2019, alle intervenute disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ss.mm.ii., recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale, ai commi 547 e 548, ha disposto testualmente quanto segue:

“547. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”;

Dato atto che i bandi di concorso in premessa richiamati risultano sprovvisti delle clausole discendenti dalla previsione normativa sopra citata, costituente fattispecie di *favor* nei confronti dei medici in formazione specialistica, per modo che gli stessi risultano assoggettati al regime di annullabilità per violazione di norma cogente;

Visti in proposito, gli articoli 21-*octies* (“Annullabilità del provvedimento”) e 21-*nonies* (“Annullamento d'ufficio”) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che recitano testualmente quanto segue:

Art. 21-*octies* Annullabilità del provvedimento.

“1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;

Art. 21-*nonies* Annullamento d'ufficio.

“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento



si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

Rammentato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale:

- (a) l'autotutela costituisce potere discrezionale, conferito nell'interesse esclusivo della Pubblica Amministrazione, e la capacità di annullare propri atti è riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione a garanzia dell'interesse pubblico;
- (b) il potere di “ritiro” dei propri atti è esercitato dall'amministrazione dando esclusivo rilievo all'interesse pubblico, valutato discrezionalmente dall'amministrazione stessa;
- (c) l'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, la verifica di alcuni presupposti essenziali, ed in particolare che: a) il provvedimento sia illegittimo; b) sussistano ragioni di interesse pubblico all'annullamento; c) l'annullamento sia effettuato entro un termine ragionevole; d) si tengano in debito conto gli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Considerato che, nel caso di specie, l'emanazione dei bandi in premessa richiamati, ancorché aventi natura di *lex specialis*, in quanto adottati in difformità all'intervenuta previsione normativa, di cui ai commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ss.mm.ii., espone l'Ente a contenziosi, ovvero a richieste risarcitorie per potenziali perdite di *chances* da parte della platea di candidati estromessa, oltre a circoscrivere in senso riduttivo le graduatorie finali in un momento in cui l'Ente necessita, per contro, di assicurare la più ampia concorsualità, predisponendo strumenti di reclutamento e selezione numericamente adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative, nonché di rinnovamento e potenziamento della propria dotazione organica;

Dato atto che gli adempimenti correlati alle procedure concorsuali in premessa richiamati (pubblicazioni, comunicazioni ai candidati, preavvisi, ecc.) non sembrano consentire il ricorso a strumenti alternativi di conservazione (rettifica, convalida, ecc.), configurandosi ugualmente criticità di carattere operativo che rischiamo di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa, con potenziale lesione dell'interesse legittimo dei partecipanti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere, in regime di autotutela, all'annullamento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., delle procedure concorsuali di seguito specificate, e precisamente:

- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Dermatologia e Venerologia - da assegnare alla S.C. Dermatologia, nell'ambito del Dipartimento Area di Medicina – indetta con Provvedimento n. 44 del 23.01.2019;
- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Cardiologia - da assegnare alla S.C. Cardiologia e U.T.I.C., nell'ambito del Dipartimento Area delle terapie intensive - indetta con Provvedimento n. 48 del 23.01.2019;



Vista l'attestazione, resa dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane proponente il presente Provvedimento, in ordine:

- all'avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, in regime di autotutela, all'annullamento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., delle procedure concorsuali di seguito specificate, e precisamente:
 - n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Dermatologia e Venerologia - da assegnare alla S.C. Dermatologia, nell'ambito del Dipartimento Area di Medicina – indetta con Provvedimento n. 44 del 23.01.2019;
 - n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Cardiologia - da assegnare alla S.C. Cardiologia e U.T.I.C., nell'ambito del Dipartimento Area delle terapie intensive - indetta con Provvedimento n. 48 del 23.01.2019;
2. di comunicare l'adozione del presente Provvedimento agli interessati nei modi e nei termini di legge;
3. di dare mandato al Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, autorizzandolo, affinché proceda, anche mediante specifici Atti Dirigenziali, a dare attuazione agli adempimenti derivanti dall'adozione del presente Provvedimento, nessuno escluso, compresi quelli relativi ad eventuali rettifiche di errori materiali, ovvero omissioni, che dovessero essere rilevate successivamente all'adozione del Provvedimento e che non comportino, comunque, sostanziali diverse determinazioni rispetto a quelle contenute nel Provvedimento medesimo.

Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.

